

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, cpv. 2 lett. b nonché cpv. 2^{bis}

¹ Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:

- a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali;

² *Concerne soltanto il testo francese.*

^{2bis} Vi è indispensabilità per ragioni aziendali conformemente ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera b se:

- a. si tratta di un lavoro:
 - 1. per il quale non esiste un lavoro diurno corrispondente che può essere svolto dallo stesso lavoratore; e
 - 2. che deve essere svolto principalmente di notte; o
- b. nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire delle squadre da impiegare in alternanza.

II

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

¹ RS 822.111

